

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Torino ad uso autolavaggio ed igienico-sanitario, chiesta dalla Società San Cristoforo S.a.s.

(pratica n. 025936 - codice utenza TO14801) - Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 1890 in data 9.4.2024; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-P-06522.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire - ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R – alla Società San Cristoforo S.a.s. - C.F./P.IVA: 11090230019, con sede legale in Grugliasco (TO), Via Cenni, n 2 - la concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale per gli usi autolavaggio ed igienico-sanitario (*usi Produzione di Beni e Servizi e Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.*), per una portata massima non superiore a 4,2 ls, media di 0,27 l/s cui corrisponde un volume medio annuo derivabile pari a 8.500 mc, estratta da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Torino, come identificato in premessa (nr. pr. **025936 - codice utenza TO14801**);

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di accordare la concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999 e di ulteriori quindici anni decorrenti dal 10.8.2014 dunque complessivamente fino al 10.8.2029, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici, in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;

6) di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

7) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

8) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

9) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

(...omissis)